

Roma, 22 Giugno 2013


**“Casi Transfrontalieri”
Il Diritto Penale Europeo per gli avvocati
difensori**



Avv. Vania Cirese


info@studiocirese.com

Il 24 marzo 2009 l'Autorità spagnola consegnava un soggetto all'autorità giudiziaria italiana in esecuzione di un MAE emesso sulla base di un'ordinanza di custodia cautelare per i reati di tentato omicidio e porto d'arma.



Da tali addebiti l'imputato veniva definitivamente assolto il 17 febbraio 2011 perchè Cassazione annullava senza rinvio la sentenza di condanna della Corte di Appello di Napoli del 17 luglio 2009.

Il 25 marzo 2011 il Tribunale di Napoli, nell'ambito di un procedimento nei confronti dell'imputato per i delitti di cui agli art. 416-bis c.p. e 110, 629 c.p., in ordine ai quali lo stesso era stato condannato con sentenza del 22 aprile 2010, emetteva a suo carico ordinanza di custodia cautelare.



Tale ordinanza veniva confermata l' 11 aprile 2011 dal Tribunale del Riesame di Napoli, che ne sospendeva però l'esecuzione, in attesa dell'attivazione della procedura di consegna suppletiva dalla Spagna.

Il provvedimento del riesame veniva confermato dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 39240 del 23 settembre 2011.

Il 7 giugno 2011 la Corte di Appello di Napoli, cui nel frattempo erano stati trasmessi gli atti del procedimento per i delitti di partecipazione ad organizzazione criminosa ed estorsione aggravata, emetteva MAE per ottenere dall'autorità spagnola l'assenso alla consegna suppletiva per tali reati. Tale assenso veniva dato dall'autorità giudiziaria spagnola (*Audiencia Nacional*), ordinanza n. 2 / 2012

Il 24 gennaio 2012, la Corte di Appello di Napoli disponeva darsi esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Napoli nei confronti dell'imputato in data 25 marzo 2011, per i delitti di cui agli art. 416-bis c.p. e 110, 629 c.p.

Unitamente al predetto ordine di esecuzione, venivano notificati all'imputato, ristretto in carcere, il MAE emesso dalla Corte di Appello di Napoli il 7 giugno 2011 ed il provvedimento di consegna suppletiva emesso dall'autorità giudiziaria spagnola, con la relativa traduzione in lingua italiana.

- Avverso l'ordine di esecuzione emesso dalla Corte di Appello di Napoli il 24 gennaio 2012 - nonché avverso l'ordinanza n. 2/2012 dell'*Audienda Nacional* ed il MAE emesso dalla Corte di Appello il 7 giugno 2011 – l'imputato ricorreva in Cassazione chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:

violazione dell'art. 31 della l. 69/2005, nonché dell'art. 14 della Convenzione Europea di estradizione, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cpp., il MAE era precluso per la consegna suppletiva per inefficacità del primo MAE, essendo stato l'imputato assolto;

violazione dell'art. 28 della legge n. 69 del 2005, in relazione all'art. 606, c. 1, lett. b), cpp., sull'assunto che la Corte di Appello di Napoli non era funzionalmente competente a provvedere alla emissione del MAE. inteso ad ottenere dall'Autorità spagnola l'assenso alla consegna suppletiva. **L'art.28 attribuisce la competenza all'autorità che ha applicato la misura cautelare e non dove pende il procedimento (Tribunale);**

violazione dell'art. 6, comma 3, della legge n. 69 del 2005, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), e lett. e), cpp, **mancata indicazione delle fonti di prova essendo stato descritto solo il fatto;**

violazione dell'art. 19, comma 1, lett. a), della l. n. 69/2005, in relazione all'art. 606, c. 1, lett. b), cpp., stante l'insufficiente indicazione, nel MAE. impugnato, delle garanzie ivi contemplate, impedendo al ricorrente di esercitare i diritti della difesa e di essere presente al giudizio

**la violazione degli art. 721 ccp, 14 della
Convenzione Europea di Estradizione e 28, c. 1, e
32 l. n. 69/2005, in riferimento all'art. 606, c. 1, lett..
b), cpp.:**

- 1)per mancato consenso al procedimento per fatti diversi e anteriori da quelli di cui alla consegna;**
 - 2)mancata emissione di un nuovo mandato del Tribunale e non C.A. ;**
 - 3)impossibilità di esercitare l'azione penale per un reato diverso da quello oggetto del primo mandato;**
 - 4)incompetenza della Corte d'Appello;**
-
-

La VI sez Cass rimetteva alle Sezioni Unite per contrasto giurisprudenziale sulla determinazione del giudice competente del MAE.

1) **Primo orientamento** (Sez. I n.26535/2008, interpretazione logico-sistematica art. 28, 30,39 l.69/2005) competenza: autorità procedente.

2) **Secondo indirizzo** (Sez.I 15200/2009, esegesi letterale art.28 l.69/2005) competenza del giudice che ha applicato la misura cautelare anche se procedimento pendente innanzi a giudice diverso.

La questione per la quale il ricorso è stato rimesso alle Sezioni Unite è “se la competenza funzionale ad emettere il MAE per l'esecuzione di una misura cautelare custodiate spetti al giudice che ha applicato la misura, anche laddove il procedimento penda davanti ad un giudice diverso, oppure al giudice che procede”. Inoltre occorre esaminare la questione dell'ammissibilità del ricorso.

Deve osservarsi che il provvedimento dell'autorità spagnola, in quanto manifestazione di esercizio della sovranità del Paese richiesto della cooperazione, non può, in se stesso, essere soggetto a diretta impugnazione innanzi all'autorità giudiziaria italiana (Sez. VI n. 5447/2001, dep. 2002, Castellucci).

Si pone infatti un problema di disapplicazione, per contrasto con norme inderogabili e principi fondamentali del nostro ordinamento (Sez. I, n. 21673/2009, Pizzata).

Sia la previsione dell'art. 27 della decisione-quadro;

sia la norma attuativa interna del comma 3 dell'art. 26 legge n. 69 del 2005, richiamata dal successivo art. 32,

non prevedono formalmente, per la richiesta di assenso alla estensione della consegna, emissione di un nuovo apposito MAE.



I rimedi previsti nei confronti del provvedimento restrittivo sono fatti salvi, ma non ci sono spazi per ritenere l'impugnabilità "interna" della richiesta di assenso, in assenza di una statuizione espressa di legge nella decisione-quadro e non potendo la richiesta stessa considerarsi un provvedimento autonomamente incidente sulla libertà personale (art. 111, c. 7, Cost. e 568, c. 2, cpp.)

Eventuali vizi dell'atto ed invalidità della procedura dell'assenso sono esperibili nello stato richiesto

“Il MAE emesso dall'autorità giudiziaria italiana (procedura attiva di consegna) art. 28, 29 e 30 della l. n. 69/2005, e il provvedimento emesso (eventualmente in forma di MAE.) dalla stessa autorità (procedura di estensione attiva della consegna art. 32 e 26) non sono impugnabili nell'ambito dell'ordinamento interno, neanche a sensi degli art. 111, c.7, Cost e 568, c. 2, cpp.;

eventuali vizi possono essere fatti valere solo nello Stato richiesto, se e in quanto incidenti sulla procedura (forme e tempi previsti nel relativo ordinamento)”

Grazie per l'attenzione



Avv. Vania Cirese

info@studiocirese.com

